DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUBENTRO DELLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

# Art. 2

(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti). 1.All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011". 2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

Versione in vigore dal 25 gennaio 2011, tuttora in vigore · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti |
| Estremi | Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-al-subentro-delle-amministrazioni-territoriali/art-2-consorzi-operanti-nel-settore-dei-rifiuti-1-all-articolo-13-comma-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it